

Ministero dell'economia e delle finanze
Risposta all'interrogazione del 10 giugno 2014, n. 5/02955

A causa delle notevoli criticità connesse all'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'acconto della TASI (art. 1, co.688, L. n. 147/2013), gli Onorevoli, che hanno sollevato la suddetta questione, riferiscono che in prossimità della scadenza normativa, fissata al 16 giugno 2014, i CAF hanno manifestato serie difficoltà nell'assistenza dei contribuenti, residenti nei comuni che hanno deliberato le aliquote e le detrazioni entro il 23 maggio 2014, chiamati a pagare l'acconto TASI per il 2014, specie per gli immobili diversi dall'abitazione principale concessi in locazione, allorché si tratti di individuare il quantum del tributo dovuto rispettivamente a carico del proprietario e del conduttore.

A riguardo, il MEF chiarisce innanzitutto che come nel caso del saldo TARES per il 2013, ai fini della risoluzione della problematica in questione, non può essere percorribile la via di un intervento di prassi amministrativa.

Infatti, con riferimento al versamento in ritardo del saldo TARES per il 2013, è stato il legislatore ad intervenire, affermando che nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo (art. 5, co. 4-bis, D.L. n. 102/2013).

Analogamente, in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013, ha disposto la non applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che la differenza sia corrisposta entro il termine di versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2014 (art. 1, co. 728, L. n. 147/2013).

Al fine di assicurare certezza in ordine al versamento della prima rata TASI per l'anno 2014, il Governo ha disposto, per i Comuni che non hanno provveduto a deliberare le aliquote entro il 23 maggio 2014, il differimento al 16 ottobre 2014 del termine del versamento, prevedendo a carico dei Comuni l'obbligo di inviare le delibere, entro il 10 settembre 2014, al Dipartimento delle finanze in modo che possano essere pubblicate sul sito informatico (D.L. n. 88/2014).

Inoltre, nei confronti dei contribuenti che, nel rispettare la scadenza dell'acconto Tasi del 16 giugno 2014, effettuano, per errore, versamenti insufficienti, trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), che consente il pagamento in misura ridotta della sanzione dovuta. In merito a ciò, i contribuenti possono far ricorso al ravvedimento sprint se provvedono al pagamento entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria, versando la mini-sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali, maturati fino al giorno del pagamento (art. 23, co. 31, D.L. n. 98/2011). Tuttavia, considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, il MEF ritiene, ai sensi dell'art. 10, L. n. n. 212/2000, non applicabile di sanzioni e interessi i pagamenti in ritardo, effettuati comunque entro il 31 luglio 2014, della Tasi.